



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n.24 del 10.07.2013

In vigore dal 01.08.2013

REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Intercomunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli artt. 141 e 141 bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.635/1940, gestita in forma associata per i Comuni aderenti al Servizio SUAP e Servizi alle Imprese dell'Unione Valdera.

Articolo 2 Competenze della C.I.V.L.P.S.

1.La Commissione Intercomunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, d'ora innanzi denominata "Commissione", è competente, per l'applicazione dell'art.80 del T.U.L.P.S. al controllo sui locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita, così come previsto dall'art.142 del Regolamento stesso, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

In particolare è competente per l'espressione di pareri in ordine ai seguenti locali o impianti di pubblico spettacolo o intrattenimento:

-locali cinematografici e teatrali e spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 spettatori;

-altri locali ed impianti di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza fino a 5000 spettatori;

-attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico inferiori o pari ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno del 18.05.2007 ed eventuali successivi.

2.Rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme quali "altri impianti di pubblico spettacolo e trattenimento" anche le manifestazioni di carattere temporaneo.

3. In relazione ai locali ed agli impianti di cui al comma 1, la Commissione in particolare:

- a) esprime il parere sui progetti di nuovi locali e impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modifiche a quelli esistenti;
- b) verifica le condizioni di solidità, sicurezza e di igiene dei locali cinematografici e teatrali e degli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra i 201 e 1300 spettatori e degli altri locali e impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori ed indica le misure e cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica relativamente ai locali cinematografici e teatrali ed agli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra i 201 e 1300 spettatori e relativamente agli altri locali ed impianti con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori;

- d) accerta, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 3/1998, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della L. 337/1968;
- e) controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti la Commissione esprime un parere obbligatorio e vincolante.

5. Devono ritenersi escluse dalla competenza della Commissione di vigilanza:

- i progetti relativi ai locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, per i quali il sopralluogo può essere sostituito da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno; per i locali di pertinenza comunale si acquisisce relazione da parte del tecnico comunale competente. In tali casi la Commissione interviene comunque nell'approvazione del progetto.
- le manifestazioni a carattere temporaneo e gratuito che si svolgono in luoghi all'aperto, non delimitati e privi di strutture destinate allo stanziamento del pubblico anche con uso di palchi o pedane per gli artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando l'obbligo di produrre la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
- i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- negli esercizi di somministrazione alimenti bevande in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni sonore ed all'accoglimento prolungato degli avventori e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone.
- negli esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori giocano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
- sono esenti dal sistema autorizzatorio gli spettacoli e/o trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (l'ultimo dell'anno), sempre che rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande;
- sono esenti dalla disciplina del TULPS ed ai controlli della Commissione di Vigilanza quei trattenimenti organizzati eccezionalmente negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, lici esercizi, nei quali, in definitiva, il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande;

- non rientrano, peraltro nella tipologia dei locali di pubblico spettacolo, rimanendo pertanto esclusi dalla verifica della Commissione di vigilanza, i musei.

Articolo 3 **Componenti e nomina**

1. la Commissione è nominata dal Presidente dell'Unione Valdera ed è composta:
 - a) dal Sindaco competente per territorio o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal Comandante territoriale della Polizia Locale Unione Valdera competente per territorio o suo delegato;
 - c) dal dirigente medico dell'Azienda Sanitaria locale Asl 5 di Pisa o o suo delegato;
 - d) dal Dirigente/Responsabile del Servizio tecnico Comunale competente per territorio o suo delegato;
 - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa o suo delegato;
 - f) da un esperto in elettrotecnica.
2. Fanno inoltre parte della Commissione, quali membri aggregati eventuali:
 - a) un esperto in acustica, quando si tratti di locali o impianti che comportano un particolare impatto acustico;
 - b) un rappresentante del CONI provinciale, o suo delegato, quando si tratti di impianti sportivi o di altra federazione Sportiva o suo delegato o quando si tratti di attività che coinvolgano animali o siano soggette per legge a espressi pareri particolari di altri esperti (Ordinanza del Ministero della sanità del 21.07.2009).
 - c) un tecnico esperto in meccanica o elettromeccanica per le verifiche tecniche delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui alla D.M. dell'Interno 18.05.2007
3. I membri aggregati sono nominati, unitamente ai membri ordinari, con il medesimo atto, su designazione del rispettivo Ordine Professionale o ente di appartenenza tenuto conto della loro specializzazione.
4. Della Commissione possono far parte, su richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali. Tali soggetti partecipano ai lavori della Commissione senza diritto di voto.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Servizio SUAP e Servizi alle Imprese dell'Unione Valdera, nominato dal presidente della Commissione.
6. Per i membri di cui al comma 1 lett. f) e comma 2 lett.c) deve essere nominato almeno un supplente.
7. Le deleghe devono essere conferite con atto scritto; è consentito il conferimento di delega unica per tutta la durata in carica della Commissione.
8. La Commissione, nominata dal Presidente dell'Unione, resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza, per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

9. I componenti effettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico e sono sostituiti. Parimenti non possono essere ulteriormente nominati delegati coloro che sono risultati assenti.

Art. 4

Funzionamento della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto, da inviare, a cura del Segretario della Commissione a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione e argomenti da trattare.
2. L'avviso è spedito almeno venti giorni prima della seduta o del sopralluogo salvo motivati casi di urgenza; in tale ultima ipotesi, comunque, dovrà essere preliminarmente sentita la disponibilità dei componenti della Commissione stessa. I sopralluoghi ai fini del rilascio della licenza di agibilità verranno generalmente effettuati dal lunedì al venerdì non festivi, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessato, sentita la disponibilità dei componenti della Commissione.
3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e degli argomenti da trattare può essere inviato anche mezzo fax o per via telematica.
4. L'avviso di convocazione è inviato, salvo diversa indicazione, all'Ente, Organismo, Associazione di appartenenza del componente la Commissione Intercomunale, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti affinché li sostituiscano oppure potranno conferire le deleghe di cui all'art.3 comma 7 del presente regolamento.
5. Delle sedute e dei sopralluoghi della Commissione deve essere informato il destinatario del provvedimento finale il quale ha diritto di partecipare al sopralluogo e, se richiesto, alle sedute della Commissione, salva la segretezza della votazione finale. Il destinatario del provvedimento finale può partecipare personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di procura, nonché presentare memorie e documenti.
6. Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

Art.5

Riunioni della Commissione

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede dell'Unione o nei luoghi indicati di volta in volta dal Presidente, nell'avviso di convocazione.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti designati, compresi quelli aggregati, quando invitati.
3. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art.51 del codice di procedura civile.

4. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

Art.6 **Decisioni della Commissione**

1. Il parere della Commissione è sempre reso per scritto e, se non favorevole, deve essere congruamente motivato.
2. Il parere favorevole della Commissione deve essere espresso all'unanimità.
3. Ciascun Commissario ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del suo voto.

Art.7 **Verbale**

1. Di ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, il relativo verbale che contiene una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta. Il verbale può essere integrato e/o parzialmente sostituito da registrazione audio/video delle sedute.

2. Nel verbale sono anche riportati:

- l'elenco dei componenti presenti con l'indicazione, ove ne ricorra il caso, del conferimento della delega;
- l'indicazione della eventuale presenza dell'interessato o di suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- l'elenco della documentazione acquisita agli atti;
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sugli impianti, strutture ispezionati;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione.

3. Il verbale è sottoscritto dal segretario, dal presidente e dai componenti. Le relative decisioni sono comunicate all'interessato. Copia del verbale è tempestivamente inviata al Servizio SUAP preposto al rilascio delle relative autorizzazioni.

Art.8 **Controlli di cui all'art.141-1° comma lett.e) del Regolamento del T.U.L.P.S.**

Per i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza previsti dall'art. 141 1° comma lett.e) del regolamento del T.U.L.P.S, il Presidente della Commissione sentita la stessa, delega alcuni componenti scelti di volta in volta o eventualmente in via generale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.141/bis, ultimo comma, del Regolamento del TULPS, tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque, sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2° dell'art.141 bis stesso.

Art. 9
Compenso per i componenti della Commissione

1. Nessun compenso spetta ai membri dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che intervengono alle riunioni della CIVLPS in orario di servizio.

Nessuno compenso spetta ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria intervenuti, così come ai tecnici ed agli esperti di parte.

Ai soli professionisti esterni alle Pubbliche Amministrazioni, che siano membri effettivi o aggiuntivi della CIVLPS, spetta un compenso .

2. La fissazione dell'importo e delle modalità di erogazione dei compensi dovuti ai componenti sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta Unione.

Art.10
Domanda di richiesta ed intervento della Commissione

1. La domanda di intervento della Commissione dovrà essere redatta secondo il modello disponibile sul portale istituzionale (www.suapvaldera.it) , in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo e diretta al Presidente, almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto.

2. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione (in 6 copie) in relazione della tipologia di intervento della Commissione, di cui all'apposito disciplinare predisposto dal Servizio SUAP e Servizi alle Imprese.

3. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda di intervento della Commissione, il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la corrispondenza della documentazione allegata e, qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza, provvederà a darne comunicazione al richiedente. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.

4. Le spese di funzionamento della Commissione, il cui ammontare è determinato dalla Giunta dell'Unione con apposito atto, sono a totale ed esclusivo carico del richiedente.

5. È previsto il pagamento dei diritti sanitari per gli enti/ditte oggetto di esame da parte delle varie Commissioni di Pubblico Spettacolo secondo l'importo previsto dal tariffario regionale vigente.

Art.11
Manifestazioni abusive

1. Le violazioni al presente regolamento saranno punite ai sensi di legge.

Art.12
Norme di rinvio e finali

1. La conclusione dei procedimenti disciplinati dalle presenti disposizioni, non esonera l'interessato dall'obbligo di ottenimento, presentazione di tutte/i, nessuna/o escluso/a,

autorizzazioni, licenze, nulla osta, denunce, comunicazioni, ecc. previste/i dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di cui trattasi nei locali o strutture interessati.

2. Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni atto precedentemente stipulato dalle Amministrazioni Comunali aderenti al servizio associato SUAP e Servizi alle Imprese relative al funzionamento della Commissione di Vigilanza per i pubblici spettacoli prevista dall'art.141-bis del R.D. n.635/1940 (Regolamento di esecuzione del TULPS) per l'applicazione dell'art.80 del R.D. n.773/1931 /TULPS).